

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 12 LUGLIO 1957

(130^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (1946)
(Seguito della discussione e rinvio):

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2339, 2343 |
| BITOSSÌ | 2340 |
| FORTUNATI | 2342 |
| MARIOTTI | 2343 |
| MASSINI | 2341 |
| MEDICI, <i>Ministro del tesoro</i> | 2340, 2341, 2342, 2343 |
| TOMÈ | 2343 |

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Mariotti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Guglielmo e Pe-

senti sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Varaldo e Massini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Bitossi.

Intervengono il Ministro del tesoro Medici e i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (1946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

La discussione, iniziata ieri, è stata sospesa, come è noto, per dar modo al rappresentante del Governo e ai componenti la Commissione di esaminare a fondo la portata degli emendamenti che si intenderebbero apportare al testo del disegno di legge. Alla seduta odierna è voluto intervenire il Ministro del tesoro Medici allo scopo di puntualizzare la situazione così come è valutata dal Governo. È però necessario che io premetta come nel corso della discussione di ben un po' tutti si sia caduti nell'equivoco, erroneamente parlando di data del 1° luglio 1956 per la efficacia

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)130^a SEDUTA (12 luglio 1957)

del provvedimento, mentre la sostanza del disaccordo doveva e deve riguardare, per decisione unanime, esclusivamente le date del 1° dicembre 1956 o del 1° gennaio 1957.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Il provvedimento legislativo proposto non è dovuto esclusivamente alla iniziativa del Governo, ma tiene conto di accordi raggiunti tra il Governo stesso e i rappresentanti delle categorie interessate ai problemi trattati e che si intendono risolvere con equità ma anche con una realistica visione, adeguata alla situazione finanziaria dello Stato. Il disegno di legge in discussione affronta un problema estremamente complesso, ed è per tale ragione che fu ritenuto opportuno un accordo tra Governo e categorie sindacali. Gli emendamenti che adesso si intenderebbero apportare al testo del disegno di legge modificano nella forma e nella sostanza l'accordo raggiunto e creano una situazione affatto nuova. Il problema che ci preoccupa non è quello della data del 1° dicembre 1956 o del 1° gennaio 1957 quale decorrenza, agli effetti economici, del provvedimento, perchè sostanzialmente l'accordo su tale punto era stato già raggiunto. Preoccupano invece gli emendamenti che sono stati decisi successivamente al raggiungimento dell'accordo tra Governo e organizzazioni sindacali e che modificano profondamente tutta la struttura del provvedimento sì da richiedere di essere esaminati in un quadro generale del decreto 11 gennaio 1956, numero 19, e del disegno di legge in esame.

Da quanto ho appreso, nel secondo comma dell'articolo 1 si vorrebbe introdurre il concetto, già a suo tempo respinto, della ricostruzione pressochè integrale della carriera, ricostruzione che, come da accordo, era stata limitata all'ultima promozione; si intenderebbe cioè estendere un beneficio a determinate categorie che a ottenere tale beneficio mai avevano pensato e che mai l'avevano chiesto.

La situazione è dunque radicalmente mutata, ed il Governo si trova di fronte ad una posizione completamente nuova.

Indubbiamente, qualora il complesso di emendamenti proposti fosse approvato, si avrebbe un aggravio finanziario valutabile a

diversi miliardi di lire, dei quali alcuni *una tantum*, altri di carattere permanente; con la conseguenza che il bilancio, approvato tempo fa, sarebbe di nuovo messo in discussione, e la cifra del disavanzo subirebbe un aumento valutabile intorno ad alcune decine di miliardi di lire. Tutto ciò è preoccupante anche dal punto di vista della politica generale, perchè non si può trascurare la considerazione che quando si approva un bilancio, ci si impegna a sostenere delle spese importanti e giustificate, nè che con una determinata cifra si potrebbe dare occupazione ad un determinato numero di persone, anzichè migliorare di poco la situazione di coloro che un impiego sicuro già hanno.

Non nascondo che il problema sollevato dalle proposte di emendamento al testo del disegno di legge in discussione suscita uno stato di profondo disagio. Il Governo ritiene che è necessario valutare tutto il complesso degli emendamenti, non proposta per proposta, per formarsi un quadro fedele delle conseguenze che tali emendamenti sono destinati a comportare.

BITOSSÌ. Non vorrei fossimo tacciati di elementi che non tengono fede alla parola data. È vero che fu raggiunto un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del bilancio di allora, ma è anche vero che la data del 1° dicembre 1956 fu stabilita in quanto era stato concordato con l'allora ministro Zoli che il provvedimento avrebbe avuto attuazione con la approvazione dei due rami del Parlamento entro il mese di novembre. Tale era almeno la speranza se non proprio la convinzione. E allora venne spontaneo fissare il 1° dicembre 1956 come data di decorrenza della efficacia del provvedimento, data ovviamente vincolata alla speranza che il disegno di legge sarebbe stato sollecitamente approvato.

È bene chiarire che il disegno di legge in discussione è provvedimento che tende a riparare agli errori che tutti noi abbiamo commesso specialmente in sede di approvazione della legge delega, allorchè, stabilendo gli scatti in una determinata maniera e misura,

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)130^a SEDUTA (12 luglio 1957)

non ci accorgemmo che si dava luogo a delle ingiustizie. Infatti, con tale provvedimento si venne a creare la situazione assurda per cui alcuni lavoratori, in virtù del meccanismo degli scatti escogitato, usufruivano di una carriera più rapida e quindi fonte di maggiori compensi, in contrasto con altri lavoratori, da tempo in ruolo, colpevoli di non essere stati inclusi in tale meccanismo eccezionale, e pertanto costretti a permanere più a lungo in una determinata qualifica. I primi ad accorgersi di tale contraddizione furono i ferrovieri, i cui rappresentanti sindacali, essendo in corso l'esame di altri problemi della categoria, posero in discussione anche lo scempenso provocato dalla legge delega; è stato così raggiunto un accordo per cui ora i ferrovieri sono stati soddisfatti nella loro giusta richiesta. Ma altre categorie attendono ancora lo accoglimento delle loro istanze, quali i postegrafonici ed i dipendenti dai monopoli tabacchi. È per tale ragione che, dovendo discutere un provvedimento legislativo, deve essere nostra preoccupazione di non commettere gli errori verificatisi in occasione della stesura della legge delega, altrimenti tra poco dovremo rioccuparci del problema, per porre riparo a ulteriori ingiustizie.

Tra le varie posizioni da sistemare, vi è ad esempio quella degli avventizi, dei temporanei, recentemente passati in ruolo, che nel periodo di non completa assunzione hanno maturata una anzianità che dovrebbe essere calcolata, agli effetti della pensione e dello stipendio, come se si trattasse di un periodo di continua attività in ruolo. Per effetto delle norme vigenti, invece, tali dipendenti si sono trovati, con il passaggio in ruolo, in una posizione *ex novo*, quasi la loro attività si fosse iniziata da quel momento. E si ha così che dipendenti temporanei, con venti anni di anzianità, divenuti di ruolo, si sono trovati a ripartire dall'inizio, assumendo una qualifica inferiore a quella di colleghi con tre o quattro anni di anzianità, e con una retribuzione inferiore di 10-12 mila lire. Tale ingiusto scempenso rappresenta uno dei motivi principali per cui ci siamo veduti costretti a riesaminare il disegno di legge in discussione.

Per quanto riguarda il complesso degli emendamenti, nemmeno noi facciamo una de-

cisa questione di data, in quanto, trattandosi di compiere un atto di riparazione di ingiustizie commesse e di tacitare le conseguenti polemiche, siamo disposti ad esaminare tale problema senza irrigidimenti, anche se la logica farebbe propendere per il 1° luglio 1956. Comunque, l'argomento « data » diventa di secondaria importanza, a condizione che il Ministro del tesoro accetti tutti gli altri emendamenti proposti.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Il concetto di pretendere di fare giustizia di tutti gli inconvenienti ricostruendo dagli inizi la carriera è piuttosto singolare. A parte la considerazione che un tale provvedimento comporterebbe una mole di lavoro enorme e un aggravio esorbitante per l'Erario, sta il fatto che se per giustizia si intende ricostruire la carriera, dovremmo riparare gli inconvenienti non di anni, ma di decenni e anche più, con un processo che evidentemente non è nè realistico nè logico. Occorre avere il senso delle proporzioni e limitarsi al pratico oltre che al possibile. Comunque, ritengo necessario chiedere che mi si lasci un po' di tempo a disposizione per poter esaminare il problema nei suoi termini esatti. Non sono di temperamento dilatorio, non ricorro cioè a quelle tattiche di furbizia che si usano altrove; mi metto pertanto immediatamente a disposizione dei rappresentanti di categoria per esaminare e discutere il problema, in modo di poter affrontare lo studio del disegno di legge in discussione con assoluta cognizione di causa e con la visione chiara del presente e del futuro cui tendono gli effetti del provvedimento.

MASSINI. A parte la questione della data che in base all'accordo tra Governo e organizzazioni sindacali può benissimo essere fissata al 1° dicembre 1956, ritengo di dover insistere sullo spirito riparatore del disegno di legge in esame. In accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, ci si preoccupò di redigere un testo che si avvicinasse il più possibile alla perfezione (in quanto leggi perfette e perciò definitive non sono mai esistite), soprattutto alla eliminazione dell'inconveniente di una perequazione tra minimo e

massimo senza tener conto dei gradi intermedi, per cui si era dovuto registrare il fatto che nelle Ferrovie dello Stato un capomantovra percepiva meno di un manovratore. Lo stesso attuale Presidente del Consiglio dei ministri, senatore Zoli, riconobbe a suo tempo la necessità di proporre un provvedimento che riparasse in pieno alle ingiustizie commesse con la formulazione del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1956, n. 19, venendo incontro alle esigenze delle varie categorie di dipendenti statali. In effetti il disegno di legge in discussione, del cui testo siamo venuti a conoscenza soltanto recentemente, provvede in buona parte a porre rimedio alla serie delle ingiustizie lamentate. In buona parte ma non del tutto, in quanto sono evidenti lacune che debbono assolutamente essere ancora colmate, ad evitare che il malcontento persista. Con gli emendamenti proposti noi non abbiamo certo la pretesa di ricostruire dalle fondamenta l'edificio del provvedimento, ma di colmare appunto quelle lacune tuttora esistenti.

FORTUNATI. Praticamente i punti centrali sono quattro: la data, la ricostruzione integrale della carriera, la valutazione o meno dell'anzianità dei temporanei e, infine, la situazione dei sottufficiali nominati agli impieghi civili dello Stato.

Per quanto riguarda la data di decorrenza, le discordanze sono da ritenersi pressoché eliminate essendo stato chiarito il motivo della richiesta del 1° dicembre 1956.

Il secondo punto è stato definito ricostruzione integrale della carriera, ma in effetti dovrebbe essere inteso come adeguamento della situazione economica ed anche morale di coloro i quali sono venuti a risultare svantaggiati da una promozione.

Il terzo punto investe la valutazione o no della anzianità dei temporanei. A tale proposito ritengo opportuno ricordare che in molti altri settori, nel corso degli ultimi anni, si è manifestata apertamente la tendenza a trasferire in ruolo personale avventizio tenendo conto, agli effetti della anzianità e del pensionamento, del servizio precedentemente prestato. Ad esempio ai professori universitari è stata riconosciuta l'anzianità del servizio

svolto come incaricati o come assistenti volontari.

Per quanto concerne il quarto punto, quello dei sottufficiali nominati all'impiego civile dello Stato, la opportunità di accogliere o no l'emendamento proposto sarà valutata in seguito.

Definiti i punti centrali controversi, non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta di sospensione della discussione onde dar modo al Ministero del tesoro di approfondire lo esame degli emendamenti.

Mi sento peraltro in dovere di segnalare la delicatezza del problema riguardante gli avventizi. Sappiamo benissimo che per un complesso di circostanze, non dipendenti dalla loro volontà, molti operai sono rimasti in posizione di avventiziato per 10, 15, anche per 20 anni. Trasferendoli in ruolo e non tenendo conto della anzianità maturata durante il periodo di avventiziato, tali operai non avranno assolutamente la possibilità di raggiungere il minimo pensionabile, oltre a doversi accontentare di una posizione di grado che dimentica il servizio già prestato. Della qual cosa bisogna assolutamente tener conto, per cui si dovrà procedere con cautela e ponderatezza massime.

MEDICI, Ministro del tesoro. Per gli impiegati temporanei, particolari vantaggi sono previsti da una legge in vigore dall'11 gennaio 1956. Dare agli avventizi, passati in ruolo, la concessione del riconoscimento della anzianità maturata significherebbe andare incontro ad un aggravio finanziario dell'ordine di miliardi di lire.

FORTUNATI. Insisto sul precedente che taluni Enti, Amministrazioni comunali e provinciali, Camere di commercio, Consorzi di bonifica, hanno regolato la posizione degli ex avventizi riconoscendo, a tutti gli effetti, il servizio prestato in qualità di temporanei. Effettivamente il concetto di agevolare un dipendente passandolo in ruolo e di danneggiarlo obbligandolo a ricominciare la carriera non è il modo migliore di riconoscerne i meriti acquisiti.

Ora che per effetto della tecnica del conglombamento gran parte di una retribuzione è divenuta pensionabile, l'attività svolta da un dipendente quale avventizio non può essere ignorata agli effetti del trattamento di quiescenza. E se l'attività di avventiziato è valida agli effetti della pensione, non riesco a rendermi conto per quale ragione non lo dovrebbe essere anche agli effetti della retribuzione. È chiaro che l'approvazione di tale emendamento comporterà aggravii finanziari, ma ciò non toglie che si debba tenere in grande considerazione una tendenza che negli ultimi quarant'anni si è andata estendendo a tutti gli Enti di diritto pubblico.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Il senatore Fortunati ha chiaramente espresso il parere che il provvedimento in esame deve interessare e risolvere in pieno il problema della ricostruzione totalitaria della carriera. Non può essere nostro compito riparare a tutti i torti esistenti nello spazio di un solo giorno perchè ne sorgerebbero sempre di nuovi. Dobbiamo però cercare di dare una soluzione logica, compatibile con la finanza italiana, al disegno di legge in esame. Tale disegno di legge ha carattere compromissorio, particolarmente all'articolo 2. Non bisogna pertanto valutarlo con la pretesa che possa risolvere tutti i problemi del momento. Rinnovo comunque la richiesta che ci sia concesso un breve periodo di tempo per esaminare a fondo gli argomenti emersi nel corso della discussione e per valutare esattamente le proposte di emendamento alle quali darebbero luogo.

TOMÈ. Il concetto di equiparare, agli effetti della ricostruzione della carriera, i dipendenti divenuti da avventizi impiegati di carriera, con gli impiegati già di ruolo, se in sede teorica può apparire giusto, in sede pratica non è così semplice da realizzare. E se teniamo presente il fatto che gli impiegati di ruolo sono passati attraverso il vaglio di requisiti particolari, mentre gli avventizi in massima parte debbono l'impiego a circostanze di emergenza, come il recente periodo bellico, si deduce che anche in sede teorica la equiparazione non rappresenta un atto molto

opportuno. Ci vuole evidentemente una giustizia distributiva, soprattutto sul piano economico.

MARIOTTI. Le considerazioni fatte dal Ministro del tesoro sono indubbiamente motivate dal lato tecnico, per quanto si debba obiettare che se trattative ci sono state, il Governo doveva essere in grado di prevedere e preventivare quella spesa che oggi si prospetta. Per quanto riguarda la proposta di rinvio della discussione, faccio presente che vi sono migliaia e migliaia di dipendenti statali i quali vedrebbero delusa la loro attesa di una sollecita approvazione del provvedimento in esame. Tale rinvio potrebbe essere accettato solamente se da parte del Governo vi fosse un impegno formale di completare l'esame degli emendamenti proposti e di darne comunicazione alla Commissione entro un determinato numero di giorni o meglio di ore.

Pongo una mozione d'ordine. I concetti generali e gli emendamenti relativi al disegno di legge in esame sono emersi ormai chiaramente. È stata formulata una proposta di sospendere la discussione per dar modo di raggiungere un accordo su tali punti tra Governo e parti interessate. Vorrei pregare il Presidente di dar corso a tale proposta.

PRESIDENTE. È stata proposta una mozione d'ordine con cui si prospetta l'opportunità di un più approfondito esame della materia. Comunque, nella mia qualità di Presidente, faccio presente che di fronte al problema finanziario proposto in conseguenza degli emendamenti che si vorrebbero apportare al disegno di legge in esame, la Commissione finanze e tesoro ha non il diritto ma il dovere di conoscere a fondo i termini di tale problema. Ieri, ad esempio, si era parlato di 800 milioni mensili; oggi una agenzia di informazione fa rilevare che tale valutazione non tiene conto dei successivi aumenti di stipendio e delle altre voci economiche, perchè altrimenti la cifra di 800 milioni sarebbe stata indicata solo per un periodo ben determinato. Si legge testualmente: « che da informazioni assunte presso gli Uffici competenti, il nuovo onere che lo Stato dovrebbe

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

130ª SEDUTA (12 luglio 1957)

sopportare sarebbe di circa 800 milioni il mese, pari, pertanto, a circa 10 miliardi l'anno. Ma altre autorevoli fonti affermano che il conteggio dell'onere in dipendenza di tali scatti biennali e degli altri aumenti di stipendio per adeguamenti dopo eventuali promozioni, dovendosi calcolare su cifre sempre in continuo aumento, è impossibile possa essere determinato con una qualche esattezza; anzi, da calcoli che sarebbero stati approntati dalla Ragioneria generale dello Stato, risulterebbe un maggiore onere di circa 18 miliardi per il primo anno di applicazione della legge, di 20 per il secondo, di 24 per il terzo, e così via ».

A prescindere dalla esattezza delle cifre, esiste dunque un problema di vastissima portata, per risolvere il quale è necessario

ricorrere alla responsabilità non solo del Ministero del tesoro ma anche a quella della Commissione finanze e tesoro. Si impone quindi il rinvio della discussione, in modo da essere in grado di valutare in tutta la sua portata la situazione venutasi a creare.

Ritengo che la miglior soluzione sia quella di continuare la discussione del disegno di legge in esame nella seduta di mercoledì prossimo 17 luglio 1957.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.